

= CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE =

OGGETTO: contratto di appalto per i lavori di compartimentazione antincendio per l'ottenimento del C.P.I nell'istituto L.S. F. D'ASSISI Viale della Primavera- Roma - Perizia di variante tecnica in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) del D.Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii. ---

CIG: A003CDA830---- CUP F85B18005630003

Repertorio n. 12498

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno **Duemilaventiquattro** il giorno **Diciotto** del mese di **Dicembre** in Roma nella sede della Città metropolitana di Roma Capitale in viale G.Ribotta n. 41, presso l'Ufficio del Segretario Generale.-----

Davanti a me, Dott. Paolo CARACCIOLO, Segretario Generale della Città metropolitana di Roma Capitale, autorizzato al rogito dei contratti nell'interesse dell'Ente, a norma dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sono personalmente comparsi i Signori: ---

1) Ing. Claudio DELLO VICARIO, nato a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, domiciliato per la carica a Roma, in via IV Novembre n. 119/a il quale, nella sua qualità di Direttore del Dipartimento I della Città metropolitana di Roma Capitale, dichiara di agire in legittima rappresentanza della Città metropolitana di Roma Capitale, con sede in Roma via IV Novembre n. 119/a, Codice Fiscale n. 80034390585, a norma dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; ---

2) Sig. Claudio PERRONE, nato a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nella sua qualità di Titolare Firmatario, dell'operatore economico PERRONE CLAUDIO impresa individuale con sede legale a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

C.F.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Roma in data 16/01/1987 al REA n. RM-626244, come da documento n. T 584107939 del 05.12.2024, acquisito d'ufficio.-----

Della personale identità e dei poteri di rappresentanza legale dei costituiti io Ufficiale Rogante sono certo.----

Senza assistenza di testimoni avendovi le parti rinunciato, previo mio consenso, ai sensi dell'art. 48, comma 1, della Legge 16/2/1913, n. 89, come modificata dalla Legge 28/11/2005, n. 246.-----

P R E M E S S O

- che con contratto a rogito del Segretario Generale della Città metropolitana di Roma Capitale rep. n. 12084 del 21.07.2022 sono stati affidati i *lavori di compartimentazione antincendio per l'ottenimento del C.P.I nel L.S. F. D'ASSISI Viale della Primavera- Roma*, con un ribasso offerto del **29,3791%** per un importo netto contrattuale di € **218.132,34** di cui € **12.695,32** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, all'operatore economico PERRONE CLAUDIO impresa individuale con sede legale a xxxxxxxxxxxxxx- C.F.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, che nel prosieguo del presente atto sarà chiamato semplicemente Operatore economico;

- che, l'Ing. Andrea Lanzi, Funzionario tecnico del Dipartimento I in qualità Responsabile Unico del Procedimento, ha trasmesso, al competente Servizio 1 del Dipartimento I, il progetto di perizia di variante tecnica in corso d'opera per i *lavori di compartimentazione antincendio per l'ottenimento del C.P.I nell'istituto L.S. F. D'ASSISI Viale della Primavera- Roma*, ai sensi dell'art.106 c.1 lett.c) del D.lgs.50/16;

- che con determinazione dirigenziale n.2073 del 22.06.2023, come rettificata

con determinazione dirigenziale n.2366 del 14.07.2023 ed in seguito rettificata

con determinazione dirigenziale n.2522 del 27.07.2023, del Servizio 1 del

Dipartimento I, è stata approvata la perizia di variante in linea tecnica ed il

nuovo quadro economico dei lavori suindicati, per un importo dei lavori pari

ad € **47.979,43** oltre IVA, ai sensi dell'art.106 comma 1 lett. c) del D.lgs

50/2016 e ss.mm.ii.;

- che con determinazione dirigenziale n. 3404 del 04.10.2023, del Servizio 04

del Dipartimento I, è stata approvata la spesa relativa alla perizia di variante in

linea tecnica ed il nuovo quadro economico dei lavori suindicati, per un

importo pari ad € **47.979,43** oltre IVA, all'operatore economico PERRONE

CLAUDIO impresa individuale C.F.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ai sensi

dell'art.106 comma 1 lett. c) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

- che tale perizia prevede maggiori lavori, che non alterano la natura del

progetto iniziale per un importo contrattuale netto di € **47.979,43** oltre IVA, al

netto del ribasso offerto in sede di gara del **29,3791%**, come specificamente

riportati nel progetto di perizia, di seguito riassunti:

-nuovo impianto di evacuazione sonora.

- che in data **06.06.2023**, il sig. Claudio Perrone in qualità di Legale

Rappresentante dell'Operatore Economico, il Direttore dei Lavori Maurizio

Acernese ed il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Andrea Lanzi,

funzionari tecnici del Servizio 1 del Dipartimento I, hanno sottoscritto l'Atto

di Sottomissione, con il quale l'operatore economico PERRONE CLAUDIO

impresa individuale - C.F.:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx si impegna ad eseguire,

senza eccezione alcuna, i lavori previsti nel progetto in variante;

- che, ai sensi dell'art.106 comma 1 lett.c) del D.Lgs.50/16, la modifica

contrattuale è determinata dalla sopravvenienza, in corso d'opera, di circostanze imprevedibili non incluse nell'appalto iniziale la stessa modifica, di cui alla perizia di variante, non altera la natura generale del contratto, pertanto l'Operatore Economico è tenuto ad accettare gli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto iniziale rep. n. 12084 del 21.07.2022;

- che conseguentemente all'approvazione della perizia suindicata il quadro economico è stato rimodulato, quindi l'importo iniziale del contratto principale pari ad € **218.132,34** sommato alla presente perizia di variante pari ad € **47.979,43**, risulta complessivamente pari ad € **266.111,77**oltre IVA;---

- che, ex art.106 comma 7 del citato decreto, l'aumento del prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale, pertanto per le motivazioni suesposte occorre provvedere alla stipula di contratto supplementare al contratto iniziale;-----

- che l'Operatore Economico ha sottoscritto il Patto di Integrità, di cui al Decreto sindacale n.109 del 15.10.2018 della Città Metropolitana allegato al contratto iniziale;

- che l'Operatore Economico ha dichiarato, nel Patto di Integrità, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.lgs n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito incarichi di lavoro ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;

- che il Dirigente intervenuto in rappresentanza ed interesse della Città Metropolitana dichiara di non avere alcun conflitto di interesse alla stipula del presente atto e di non versare in situazioni di incompatibilità;

- che l'Ing. Andrea Lanzi, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento con nota prot. n. CMRC 0001603 in data 05-01-2024 ha dichiarato, ex art.32 comma 7 D.lgs.50/2016, di aver effettuato la verifica del possesso da parte dell'Operatore Economico affidatario dei requisiti prescritti dall'art. 80 del citato D.Lgs. e ss.mm.ii. e, pertanto, a norma del precedente art. 32.7, l'affidamento è divenuto efficace; ----

- che è stata acquisita tutta la documentazione utile alla individuazione del Titolare effettivo dell'Operatore economico, conservata in atti;

- che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva INPS-INAIL-CNCE dell'Operatore Economico rilasciato dall'INPS 42763887 di protocollo con scadenza 29.01.2025, conservato in atti;-----

- che con nota prot. n. PR_RMUTG_Ingresso_0356718_20240918 in data 18.09.2024 per l'Operatore economico PERRONE CLAUDIO i.i. è stata inviata, ex art.87 D.Lgs.159/11, la richiesta di comunicazione antimafia tramite il sistema informatico BDNA della Prefettura di Roma;

- che il sig. Claudio Perrone nella sua qualità di Rappresentante legale dell'Operatore Economico, in data 05.12.2024 ha reso una dichiarazione sostitutiva ex artt. 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000, conservata nel fascicolo del presente contratto, circa l'insussistenza a carico dell'Operatore Economico stessa, a suo carico e dei soggetti di cui all'art.85 del D.Lgs.159/11 di impedimenti ex art. 67 del citato Decreto.

- che il Responsabile Unico del Procedimento ha comunicato, con nota prot. n. CMRC 0210514 del 10.12.2024, che essendo decorsi i termini di legge dalla richiesta di comunicazione antimafia riferita al suindicato Operatore economico e non essendo pervenuta alcuna comunicazione interdittiva, si può

procedere alla stipula del contratto, ex art.92 c.3 del D.Lgs 159/11.

CIÒ PREMESSO

fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 – Conferma e approvazione atti contrattuali

I soprannominati contraenti confermano ed approvano la premessa narrativa, la quale forma parte integrante e sostanziale del presente contratto e dispensano l'Ufficiale Rogante dalla lettura degli allegati, ai sensi dell'art.51, punto 8, della L.16/02/1913 n.89.

Art.2- Oggetto del contratto e Rappresentanti

La sottoscrizione del presente contratto da parte dell'Operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione anche dei relativi Allegati, nonché la completa accettazione di tutte le norme regolanti il presente appalto relativamente alla sua perfetta esecuzione. La Città Metropolitana, legalmente rappresentata dal Direttore del Dipartimento I Ing. Claudio DELLO VICARIO, concede in appalto all'Operatore economico PERRONE CLAUDIO impresa individuale, che, a mezzo del Signor Claudio PERRONE accetta, l'esecuzione dei *lavori di compartimentazione antincendio per l'ottenimento del C.P.I nell'istituto L.S. F. D'ASSISI Viale della Primavera-Roma- Perizia di variante tecnica in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) del D.Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii.*

- Art.3- Documentazione allegata al contratto

Costituiscono parte integrante del contratto i seguenti documenti facenti parte del progetto di variante approvato con Determinazione Dirigenziale n. 3404 del 04.10.2023:---

a) computo metrico;----

b) relazione tecnica;-----

c) atto di sottomissione.----

I documenti di cui alle lettere **a), b), c)**, (**Allegati n. 1, 2, 3**) costituiscono, pertanto, un corpo unico con il presente contratto. I restanti documenti, anche se non allegati, vengono firmati dai contraenti e saranno conservati agli atti della Città Metropolitana nel fascicolo del presente contratto. Costituiscono, inoltre, parte integrante del presente contratto, anche se non allegati ma conservati agli atti, il Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, le polizze di garanzia indicate ai successivi articoli.

Art.4 – Importo del contratto

L'ammontare del presente contratto è di € **47.979,43 (euro quarantasettemilanovecentonovantasette/43)** IVA esclusa. La spesa complessiva, compresa IVA, è stata impegnata con Determinazione n. 3404 del 04.10.2023 del Dirigente del Servizio 4 del Dipartimento I da citare obbligatoriamente nelle fatture che saranno emesse dall'Operatore economico.

Art.5- Polizza fidejussoria definitiva

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali l'Operatore economico costituisce una cauzione definitiva a norma di legge, mediante polizza fidejussoria n. 6001412945 rilasciata dalla HDI ASSICURAZIONI spa- Agenzia 6001 di Roma Monteverde in data 25.10.2023, per l'importo di € 9.298,00. La polizza fidejussoria prevede quanto indicato all'art. 103 del Codice dei Contratti pubblici.- L'Operatore economico risulta classificato sul documento C.C.I.A.A. come microimpresa, ai sensi del D.M. n.19470 del 18.04.2005 (fatturato non superiore a 2 milioni di euro ed occupati inferiore a

n.10 unità), pertanto usufruisce della riduzione del 50 per cento della cauzione e garanzia fidejussoria definitiva ivi prevista ,ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di inadempienze contrattuali, la Città Metropolitana avrà diritto di rivalersi sulla cauzione. L'Operatore economico dovrà reintegrarla entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, qualora la Città Metropolitana avesse dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

Art.6- Garanzia responsabilità civile (CAR)

A copertura dei rischi di cui all'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l'Operatore economico ha sottoscritto con la ELBA ASSICURAZIONI spa– Agenzia 030 di Genova (GE) la polizza n. 1859600 rilasciata in data 23/3/2022, allegata al contratto iniziale.

Art.7- Validità polizze

Il Dirigente sopra costituito riconosce idonee e sufficienti le somme assicurate, come indicato nelle sezioni A e B della polizza. Le predette polizze sono conformi agli schemi approvati con D.M. n.193/2022 e D.M. n.123/2004 . In tali polizze sono previsti scoperti e/o franchigie ed al riguardo l'Operatore economico dichiara di riconoscere esclusivamente ed interamente a proprio carico le spese relative al pagamento di tali scoperti e/o franchigie in caso di sinistro.---

Art.8- Tempi di esecuzione e penali

L'Operatore economico accetta di eseguire i lavori in conformità alle sopra richiamate norme ed alle disposizioni che saranno impartite dalla Direzione lavori. Il tempo di esecuzione degli interventi è di **60 (sessanta) giorni** naturali e consecutivi, ai sensi dell'art. 4 dell' Atto di Sottomissione decorrenti dalla data

del verbale di consegna. Per il maggior tempo impiegato sarà applicata una

penale come stabilito dall'art. 18 del C.S.A. allegato al contratto iniziale.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.---

Art.9 – Modalità di liquidazione

A norma dell'art. 3 del Capitolato Generale d'Appalto di cui al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, viene precisato che i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore tramite il Tesoriere della Città Metropolitana.

Art.10- Tracciabilità flussi finanziari - Risoluzione

L'Operatore economico ha consegnato la dichiarazione del conto corrente dedicato e assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, così come modificata dalla legge n.217/2010. Le parti prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, in forza dell'art. 3, comma 9-bis, della citata legge 136/2010, così come modificata dalla legge n.217/2010. ---

Art.11- Anticipazione e pagamenti

L'Operatore economico, ai sensi dell'art.35 comma 18 del D.Lgs.50/16 e ss.mm.ii, potrà richiedere l'anticipazione sull'importo contrattuale come prevista dalle norme vigenti, previa costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, con le modalità previste all'art.23 del C.S.A. La Città Metropolitana provvederà ai pagamenti, mediante emissione di certificato di pagamento come stabilito dall'art.24 del C.S.A. La somma dovuta

all'Operatore economico è dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà il Direttore dei Lavori o il Collaudatore, tenuto conto delle diminuzioni, modificazioni ed aggiunte che potranno eventualmente essere apportate all'originario progetto.---

Art.12- Determinazione dei prezzi

Le parti concordano che il presente contratto rientra nella fattispecie di cui all'art.26 del D.L.n.50 del 17/05/2022 convertito dalla Legge 15 luglio 2022 n.91- “ *Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori*”- e che saranno applicate le disposizioni dallo stesso previste.

Art.13- Subappalto

Per quanto attiene al subappalto si fa riferimento agli artt. 51, 52 e 53 del Capitolato Speciale d'Appalto. Oltre a quanto indicato nel presente articolo e precedenti la Città Metropolitana e l'Operatore economico, per le rispettive competenze, con riferimento al subappalto, assumono gli obblighi ed i doveri nascenti dal D.Lgs. n. 50/2016.- L'Operatore economico in sede di offerta ha dichiarato che intende subappaltare o concedere in cottimo le seguenti lavorazioni *Categoria OG1 nel limite del 40% e Categoria OS3- Categoria OS30 al 100%*, nei limiti previsti dalla normativa vigente ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, come riportate nel contratto iniziale.---

Art.14- Piano di Sicurezza e Coordinamento e Piano Operativo di Sicurezza

L'Operatore economico dichiara di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento predisposto dalla Città Metropolitana e di non dover formulare proposte integrative. L'Operatore economico ha consegnato il Piano Operativo di Sicurezza e si impegna ad apportare entro 5 giorni tutte le

integrazioni o modifiche che saranno richieste successivamente dal Direttore dei Lavori, ricompresi nel contratto iniziale.--

Art.15- Richiamo delle prescrizioni dell'Atto di Sottomissione e del Capitolato Speciale d'Appalto

L'Operatore economico si obbliga a rispettare specificatamente le prescrizioni dell'Atto di Sottomissione e del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al contratto iniziale.---

Art.16 - Inadempienze contrattuali

Qualora nel corso della vigenza contrattuale, questa Città Metropolitana accerti che l'esecuzione dell'appalto non proceda nei termini e secondo le condizioni stabilite, può fissare un termine perentorio entro il quale l'Operatore economico deve conformarsi a tali condizioni. Trascorso inutilmente il termine, il contratto può essere risolto dalla Città Metropolitana. La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall'Operatore economico. In tale caso, la Città Metropolitana si riserva di rivolgersi ad altro esecutore e le maggiori spese derivanti saranno a carico dell'Operatore Economico.-----

Art.17- Divieto di cessione del contratto-

E' vietata la cessione del presente contratto.

Art.18- Rispetto degli obblighi normativi in corso di esecuzione

L'Operatore economico deve utilizzare per l'esecuzione dell'appalto attrezzature, utensili e macchine proprie; è quindi esclusa l'utilizzazione, anche in via eccezionale, di attrezzature, utensili e macchine della Città Metropolitana. L'Operatore economico si impegna a fornire ed a far utilizzare al proprio personale i mezzi di protezione individuali più appropriati e ad utilizzare attrezzature ed apparecchiature, secondo le norme di prevenzione

dei rischi, ed a segnalare alla Città Metropolitana eventuali deficienze riscontrate o particolari situazioni di pericolo. La Città Metropolitana si impegna a coordinare gli interventi finalizzati alla protezione e prevenzione dei rischi solo nel caso di contestuale esecuzione negli stessi luoghi di eventuali lavori o servizi diversi da quelli previsti dal presente contratto da parte di altre imprese affidatarie.

Art.19- Rispetto della contrattazione collettiva nazionale

Nell'esecuzione dell'appalto che forma oggetto del presente contratto, l'Operatore economico si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese operanti nel settore, o negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti e si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Operatore economico anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dimensione dell'Operatore Economico stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.---

Art.20- Rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali

L'Operatore economico è responsabile dell'assolvimento di tutti gli obblighi e oneri assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali nei confronti dei dipendenti. ---

Art.21- Rispetto degli obblighi del Patto di Integrità - Risoluzione

Le Parti prendono atto che il mancato rispetto degli obblighi previsti all'art. 2 e all'art.3 del Patto di Integrità allegato, comporta la risoluzione di diritto del

presente contratto ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile. Con la sottoscrizione del presente atto l'Operatore economico dichiara di ben conoscere ed accettare tutto quanto previsto dalla Sottosezione "Rischi corruttivi e Trasparenza" del vigente P.I.A.O., Triennio 2024-2026, approvato giusta Decreto del Sindaco Metropolitan n.25 del 29 febbraio 2024.

Art.22- Trattamento dei dati personali

La Città Metropolitana, ai sensi del Regolamento UE n.679/2016, informa l'Operatore economico che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. Il Direttore del Dipartimento della Città Metropolitana interessato al presente contratto ha designato *responsabile del trattamento dati personali nell'espletamento delle attività connesse all'esecuzione del presente contratto*, l'Operatore economico, ai sensi dell'art.2-quaterdecies del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii e dell'art.4, punto 8 e art.28 del Regolamento UE n.679/2016.

Art. 23 - Recesso

La Città Metropolitana disporrà il recesso del presente contratto, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 159/2011, ove, successivamente alla richiesta di comunicazione antimafia inoltrata tramite il sistema informatico BDNA - Prefettura di Roma, prot. n. PR_RMUTG_Ingresso_0356718_20240918 in data 18.09.2024, ex art.87 del D.lgs.159/11, per l'operatore economico PERRONE CLAUDIO impresa individuale, siano accertate cause ostative. --

Art.24- Spese, imposte e tasse

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto ed in particolare i diritti di segreteria, imposte di bollo e di registro sono a totale carico

dell'Operatore Economico, che ha versato alla Città Metropolitana le somme occorrenti.-Gli importi dovuti per imposta di registro ed imposta di bollo saranno pagati dalla Città Metropolitana, contestualmente alla registrazione, con modello F24 telematico di cui verrà data comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Ai fini della registrazione fiscale, l'appaltatore chiede l'applicazione dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in quanto le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, che verrà liquidata secondo le modalità previste dell'art. 1, comma 629, lett. b) della legge n. 190 del 23/12/2014.--

Art.25- Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel contratto, nell'Atto di Sottomissione e nel Capitolato speciale d'appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, nel D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, nel Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 e ss.mm.ii, nel D.M.Infrastrutture n.49 del 7.3.2018 e dalle Linee Guida del Codice degli Appalti. Nel caso vi siano contrasti tra il capitolato speciale d'appalto, l'Atto di Sottomissione ed il presente contratto, valgono le disposizioni contenute in quest'ultimo. Le norme del capitolato speciale d'appalto e dell'Atto di Sottomissione in contrasto o non previste dalla normativa indicata al punto precedente si intendono come non apposte e, quindi, disapplicate.

Art.26 – Foro competente

Agli effetti del presente contratto e per ogni controversia l'Operatore economico elegge domicilio presso la sede della Direzione del Dipartimento I

in viale G.Ribotta n.41- Roma.---Per la risoluzione di eventuali controversie le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgeranno unicamente alla autorità giudiziaria ordinaria. Il Foro territorialmente competente è quello di Roma.---
Il presente contratto redatto in forma pubblica amministrativa è stato letto da me Segretario Generale Rogante ai signori comparenti i quali lo dichiarano, a mia domanda, in tutto conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono unitamente agli allegati, in mia presenza con firma digitale, della quale viene attestata la validità temporale, ai sensi dell'art.32 comma 14 del D.Lgs.50/16.-

L'OPERATORE ECONOMICO: firmato Claudio PERRONE

IL DIRIGENTE: firmato Claudio DELLO VICARIO

IL SEGRETARIO GENERALE: firmato Paolo CARACCIOLO.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. l'Operatore economico dichiara espressamente di approvare e di accettare le disposizioni e le condizioni seguenti del presente contratto:

Art.8- Tempi di esecuzione e penali

Art.10- Tracciabilità flussi finanziari- Risoluzione

Art.13 - Subappalto

Art.15- Richiamo delle prescrizioni dell'Atto di Sottomissione e del Capitolato Speciale d'Appalto

Art.16- Inadempienze contrattuali

Art.17- Divieto di cessione del contratto-

Art.21- Rispetto degli obblighi del Patto di Integrità - Risoluzione

Art.23- Recesso

Art.26 – Foro competente

L'OPERATORE ECONOMICO: firmato Claudio PERRONE.

Si attesta che il documento originale del presente atto, debitamente firmato in formato digitale, è custodito agli atti presso il Dipartimento V.